Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Giovedì, 22 agosto 1935 - Anno XIII** — **Numero 195**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. **1509**.

Provvedimenti diretti ad alleviare l'onere degli interessi sui mutui contratti nelle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464, recante norme intese ad alleviare l'onere degli interessi dei mutui;

Ritenuta l'opportunità di adottare analoghe agevolazioni nell'Eritrea e nella Somalia Italiana;

Veduti i Regi decreti 3 luglio 1921, n. 1174, e 2 ottobre 1924, n. 1674, che istituiscono la tassa affari nelle Colonie predette, e le successive modificazioni;

Visto l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia italiana, approvato con legge 6 luglio 1933, n. 999;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi all'Eritrea e alla Somalia Italiana gli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464.

Art. 2.

Se la tassa sugli affari dovuta pei contratti di mutuo stipulati nell'Eritrea e nella Somalia entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, quando le somme siano totalmente destinate all'estinzione di un precedente debito garantito da ipoteca su immobili, debba superare la somma di lire 10 si corrisponde per ogni atto la tassa fissa nella misura di lire 10 mediante apposizione di marche o versamento diretto.

Parimenti, se la tassa sugli affari dovuta sull'atto di quietanza del mutuo precedente superi le lire cinque, si corrisponde per ogni quietanza la tassa fissa di lire cinque, mediante apposizione di marche o versamento diretto.

Sono inoltre ridotte ad un decimo le tasse ipotecarie per tutte le operazioni che si rendano necessarie in conseguenza degli atti contemplati nel presente articolo.

I diritti e gli onorari dovuti ai notai per gli atti suddetti sono ridotti ad un quinto e se la somma su cui devono essere calcolati supera lire centomila i diritti e gli onorari per la parte eccedente questa somma, sono ridotti ad un ottavo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. 1510.

Varianti all'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea per quanto concerne la determinazione dei punti di transito del confine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 2207, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto l'ultimo comma dell'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Visti i Regi decreti 23 gennaio 1927, n. 325; 4 maggio 1928, n. 1946; 11 aprile 1932, n. 998, e 3 dicembre 1934, n. 2106, che apportano emendamenti al predetto articolo;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 63 del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, con le successive modificazioni per quanto concerne la determinazione dei punti di transito del confine, è modificato come segue:

« Ogni aeromobile che proviene dall'estero o all'estero è diretto deve traversare il confine terrestre o il litorale marittimo solo nei punti di passaggio sottoindicati:

« A) *Sul confine terrestre.*

1°) *Passaggio del Moncenisio* - Rotta obbligatoria: rotabile Moncenisio-Susa-Avigliana;

2°) *Passaggio di Iselle* - Rotta obbligatoria: rotabile Iselle-Domodossola-Ornavasso-Omegna;

3°) *Passaggio di Chiasso* - Rotta obbligatoria: rotabile Chiasso-Como-Fino-Seveso;

4°) *Passaggio dello Spluga* - Rotta obbligatoria: rotabile Spluga-Chiavenna-Colico-Bellano, congiungente Bellano-Bellagio;

5°) *Passaggio del Brennero* - Rotta obbligatoria: rotabile Brennero-Bressanone-Bolzano;

6°) *Passaggio di Tarvisio* - Rotta obbligatoria: rotabile Maglern-Tarvisio-Pontebba-Chiusa Forte-Stazione per la Carnia;

7°) *Passaggio di Longatico* - Rotta obbligatoria: rotabile Longatico-Postumia-Prevald, congiungente Prevald-Divaccia.

« Al disopra di ciascuno degli anzidetti passaggi il volo è consentito entro il limite massimo di due chilometri da ciascun lato della direttrice per ognuno di essi indicata, e ad una quota relativa rispetto al terreno non inferiore a m. 2000. La quota può essere diminuita ove ciò sia reso necessario dalle condizioni meteorologiche del momento.

« B) *Sul litorale marittimo*:

« Il litorale marittimo può essere attraversato in volo su tutti i punti che non siano compresi entro i limiti di una zona vietata.

« Gli aeromobili provenienti dall'estero attraversato il confine terrestre o il litorale marittimo, devono dirigersi per la via più breve, all'aeroporto doganale di destinazione, per il compimento dei riscontri e delle operazioni doganali prescritte. Gli aeromobili diretti all'estero devono seguire ugualmente la rotta più breve, dall'aeroporto doganale al punto di attraversamento prescelto ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 luglio 1935-XIII, n. 1511.
Aggregazione della frazione Porto d'Ascoli del comune di Monteprandone al comune di S. Benedetto del Tronto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le domande prodotte dalla maggioranza dei contribuenti della frazione Porto d'Ascoli, con le quali ne viene richiesto il distacco dal comune di Monteprandone e l'aggregazione a quello di S. Benedetto del Tronto;
Veduta la pianta planimetrica di delimitazione del territorio di detta frazione, vistata dall'ingegnere dirigente dell'Ufficio del Genio civile di Ascoli Piceno;
Veduti i pareri espressi dai podestà di S. Benedetto del Tronto e di Monteprandone rispettivamente con deliberazioni 14 marzo e 1° aprile 1935-XIII, nonchè dal Rettorato provinciale di Ascoli Piceno in adunanza 20 marzo 1935-XIII;
Udito il Consiglio di Stato - sezione prima - il cui parere in data 25 giugno 1935-XIII si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Porto d'Ascoli è staccata dal comune di Monteprandone ed aggregata a quello di S. Benedetto del Tronto.
I confini della frazione predetta sono delimitati in conformità della pianta planimetrica sopra richiamata, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. 1512.
Autorizzazione al comune di Bisacquino ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;
Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Bisacquino (Palermo) è autorizzato ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, foglio 84. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. 1513.
1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 2 agosto 1935, sul decreto che autorizza una 1ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

MAESTÀ!

Per corrispondere, anche in quest'anno, alla Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta, la sovvenzione governativa di annue lire 50.000, già concessale negli anni decorsi, occorre autorizzare il relativo stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1935-36.
Altra assegnazione, per comprovate necessità, rendesi anche necessario autorizzare per spese casuali nel bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario medesimo.
In virtù della facoltà consentita dalla legge di contabilità generale dello Stato, alle assegnazioni accennate viene provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste come dal decreto che mi onoro di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 sono disponibili lire 40.000.000;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1935-36, è autorizzata una 1ª prelevazione nella somma di lire sessan-

tamila cinquecento sessanta (L. 60.560) da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 404 (aggiunto - in conto competenza) — Sovvenzione per la Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta . . . . L. 50.000

Ministero della marina:

Cap. n. 16 — Spese casuali . . . . . . » 10.560

Totale . . . L. 60.560

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 363, *foglio* 91. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1935-XIII.

Elenco degli aeroporti, doganali e non doganali, aperti al traffico aereo civile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA
E PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207; convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1932, che determina l'elenco degli aeroporti doganali del Regno e delle colonie;

Visto il decreto Ministeriale 20 gennaio 1933, che stabilisce l'elenco degli aeroporti del Regno e delle colonie aperti al traffico aereo civile;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1933, che aggiunge gli idroscali di Lagosta e di Sesto Calende a quest'ultimo elenco;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1933, concernente l'apertura al traffico aereo civile dell'Aeroporto di Novara e del campo di fortuna di Pescara;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1933, concernente la sostituzione dell'idroscalo doganale di Portorose con quello di Trieste:

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1933, concernente l'apertura al traffico aereo civile dei campi di fortuna di Siena e di Vercelli;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 281, che determina agevolazioni per l'aviazione da turismo;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1934, concernente la cancellazione dell'idroscalo di Marina di Pisa dall'elenco degli aeroporti doganali;

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1934, che cancella dall'elenco degli aeroporti doganali gli aeroporti di Loreto e di San Vito dei Normanni ed aggiunge all'elenco stesso gli aeroporti di Falconara, di Sarzana, di Brindisi, di Assab e di Tessenei, prescrivendo altresì alcune norme per l'attraversamento in volo della Colonia Eritrea;

Ritenuto che è necessario designare, quali aeroporti doganali, l'aeroporto di Bolzano, in sostituzione di quello di Trento (Gardolo) e l'aeroporto di Sirte;

Riconosciuta l'utilità pratica di pubblicare, in tale occasione, un provvedimento unico contenente sia l'elenco degli aeroporti doganali in atto efficienti, quale risulta dal decreto 7 ottobre 1932 e dai successivi provvedimenti di modifica, sia l'elenco degli aeroporti non doganali in atto aperti al traffico aereo civile, risultante dal decreto 20 gennaio 1933 e dai successivi provvedimenti di modifica;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogati il decreto Ministeriale 7 ottobre 1932 che determina l'elenco degli aeroporti doganali del Regno e delle colonie, il decreto Ministeriale 20 gennaio 1933, che stabilisce l'elenco degli aeroporti del Regno e delle colonie aperti al traffico aereo civile, ed ogni altro successivo provvedimento che porta aggiunte o varianti ai detti decreti.

Art. 2.

Ogni aeromobile, sia italiano che straniero, proveniente dall'estero o all'estero diretto, deve approdare in uno degli aeroporti doganali sotto elencati, o partire da uno di essi, per il compimento delle operazioni e dei riscontri doganali prescritti:

A) *Aeroporti per l'atterraggio degli aeroplani*:

1. Bari, circoscrizione doganale di Bari;
2. Bolzano (*), circoscrizione doganale di Bolzano;
3. Brindisi, circoscrizione doganale di Bari;
4. Catania, circoscrizione doganale di Catania;
5. Cagliari (Elmas), circoscrizione doganale di Cagliari;
6. Falconara, circoscrizione doganale di Ancona;
7. Milano (Taliedo), circoscrizione doganale di Milano;
8. Napoli (Capodichino), circoscrizione doganale di Napoli;
9. Palermo (Boccadifalco), circoscrizione doganale di Palermo;
10. Pisa (San Giusto), circoscrizione doganale di Livorno;
11. Roma (Littorio), circoscrizione doganale di Roma;
12. Sarzana, circoscrizione doganale di Livorno;
13. Torino (Mirafiori), circoscrizione doganale di Torino;

(*) Fino a quando permarranno le condizioni di inefficienza in cui attualmente si trova l'aeroporto di Bolzano a motivo dei lavori di livellamento, le operazioni doganali continueranno a svolgersi presso l'aeroporto di Trento (Gardolo).

14. Udine (Campoformido), circoscrizione doganale di Udine;
15. Venezia (San Nicolò del Lido), circoscrizione doganale di Venezia;
16. Assab (Eritrea), ufficio doganale di Assab;
17. Bengasi-Berca (Cirenaica), ufficio doganale di Bengasi;
18. Massaua-Otumlo (Eritrea), ufficio doganale di Massaua;
19. Mogadiscio-Omar Ger Geb (Somalia), ufficio doganale di Mogadiscio;
20. Sirte (Tripolitania), ufficio doganale di Sirte;
21. Tessenei (Eritrea), ufficio doganale di Tessenei;
22. Tobruch (Cirenaica), ufficio doganale di Tobruch;
23. Tripoli-Mellaha (Tripolitania), ufficio doganale di Tripoli.

B) *Aeroporti per l'ammaraggio degli idrovolanti (idroscali)*:

1. Ancona, circoscrizione doganale di Ancona;
2. Brindisi, porto, circoscrizione doganale di Bari;
3. Cagliari (Elmas), circoscrizione doganale di Cagliari;
4. Como, circoscrizione doganale di Como;
5. Genova, porto, circoscrizione doganale di Genova;
6. Lido di Roma (già Ostia), circoscrizione doganale di Roma;
7. Napoli, porto, circoscrizione doganale di Napoli;
8. Palermo, porto, circoscrizione doganale di Palermo;
9. Siracusa, porto, circoscrizione doganale di Catania;
10. Terranova Pausania, circoscrizione doganale di Cagliari;
11. Trieste, circoscrizione doganale di Trieste;
12. Venezia (S. Andrea), circoscrizione doganale di Venezia;
13. Zara, circoscrizione doganale di Ancona;
14. Bengasi, porto (Cirenaica), ufficio doganale di Bengasi;
15. Massaua, porto (Eritrea), ufficio doganale di Massaua;
16. Tobruch, porto (Cirenaica), ufficio doganale di Tobruch;
17. Tripoli, porto (Tripolitania), ufficio doganale di Tripoli.

Art. 3.

Tenuto conto della ubicazione degli aeroporti doganali esistenti nella colonia Eritrea, per la circolazione degli aeromobili nella colonia stessa si osservano le seguenti disposizioni:

gli aeromobili provenienti da sud devono effettuare il loro primo atterraggio nell'aeroporto di Assab; quelli provenienti da est o da nord nell'aeroporto di Massaua; quelli provenienti da ovest nell'aeroporto di Tessenei;

l'attraversamento in volo del territorio dell'Eritrea deve aver luogo lungo le rotte: Assab-Massaua-Ras Cavar, o viceversa, per gli aeromobili che seguono la direzione sud-nord o viceversa; Tessenei-Massaua, o viceversa, per gli aeromobili che seguono la direzione ovest-est, o viceversa.

Art. 4.

Sono aperti al traffico aereo civile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del regolamento per la navigazione aerea approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

1° Tutti gli aeroporti doganali del Regno e delle colonie, elencati nel precedente articolo 2.

2° I seguenti aeroporti non doganali:

A) *Aeroporti per l'atterraggio degli aeroplani*:

1. Bergamo (Ponte San Pietro);
2. Bologna;
3. Ferrara;
4. Firenze;
5. Foggia;
6. Loreto;
7. Novara;
8. Padova;
9. Pescara (limitatamente al periodo di funzionamento della linea aerea Roma-Pescara);
10. Rimini;
11. Siena;
12. Trento (Gardolo);
13. Vercelli;
14. Verona (Boscomantico);
15. Vicenza.

B) *Aeroporti per l'ammaraggio degli idrovolanti (idroscali)*:

1. Lagosta;
2. Pavia;
3. Portorose;
4. San Remo;
5. Sesto Calende;
6. Torino.

C) *Altre località nelle quali è consentito l'ammaraggio degli idrovolanti*:

1. Abbazia;
2. Alassio;
3. Fiume;
4. Lussino;
5. Stresa;
6. Torre del Lago;
7. Varazze.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 22 gennaio 1934, n. 284, che determina agevolazioni per l'aviazione da turismo, è vietato effettuare approdi o partenze presso località diverse da quelle indicate nei precedenti articoli. Tale divieto non si applica agli aeromobili nazionali.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro per l'aeronautica*:
VALLE.

p. *Il Ministro per le colonie*:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1935 - Anno XIII
Registro n. 2 Aeronautica, foglio n. 88. — CASATI.

(3049)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1935-XIII.

Determinazione del valore medio della cellulosa agli effetti della restituzione della tassa di scambio (prodotti di fibra artificiale).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0.50% del valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1935, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 1,05 per ogni chilogrammo di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'articolo 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 172 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII.

Il Ministro: Di Revel.

(3071)

DECRETO PREFETTIZIO 6 marzo 1935-XIII.

Riduzione di cognome nella forma italiana.

N. 868.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Gaiser Ignazio:

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Appiano e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni opposizioni;

Decreta:

Al sig. Gaiser Ignazio fu Giovanni e della Abram Maria, nato ad Appiano il 5 settembre 1896, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Gaiser in « Abrami ».

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 6 marzo 1935 - Anno XIII

Il prefetto: Mastromattei.

(1746)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 166

Media dei cambi e dei titoli

del 26 luglio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,22
Inghilterra (Sterlina)	60,60
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398 —
Argentina (Peso carta)	3,26
Belgio (Belga)	2,0635
Canadà (Dollaro)	12,20
Cecoslovacchia (Corona)	50,75
Danimarca (Corona)	2,71
Germania (Reichsmark)	4,8948
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,37
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,525
Id 3,50 % (1902)	67,75
Id. 3 % lordo	53,125
Prestito redimibile 3,50 % 1934	67,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	84,30
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	96,95
Id. id 5 % Id 1941	96,975
Id id. 4 % id 15 febbraio 1943	86,25
Id id 4 % id 15 dicembre 1943	87 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Media dei cambi e dei titoli

del 20 agosto 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,18
Inghilterra (Sterlina)	60,60
Francia (Franco)	80,55
Svizzera (Franco)	398,25
Argentina (Peso carta)	3,27
Belgio (Belga)	2,0575
Canadà (Dollaro)	12,15
Cecoslovacchia (Corona)	50,72
Danimarca (Corona)	2,71
Germania (Reichsmark)	4,9140
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2372
Polonia (Zloty)	232 —
Spagna (Peseta)	167,25
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,35
Id 3,50 % (1902)	67,875
Id. 3 % lordo	52,675
Prestito redimibile 3,50 % 1934	67,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83,575
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94,675
Id. id 5 % Id. 1941	94,10
Id id 4 % Id 15 febbraio 1943	83,85
Id id 4 % Id. 15 dicembre 1943	83,625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	571438	Ritiro di San Raffaele a Materdei in Napoli . . . . . L.	7 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	18287	Bonomelli Guido fu Giuseppe, domic. a Cicola (Bergamo) . . »	20 —
Cons. 5 %	519376 Certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Fico Lavinia fu Luigi, vedova Siligardi, domic. a Modena . . . . » per la proprietà: Istituto Pediatrico Siligardi Pietro in Modena, amministrato dalla locale Congregazione di carità.	22.000 —
Cons. 5 % Polizza combattenti	27419	Merga Carlo di Giovanni, domic. a Dongo (Como) . . . . »	20 —
Cons. 5 %	454438 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Marchelli Pasquale di Giacomo, domic. a Grillano di Alessandria . . . . » per l'usufrutto: Robbiano Giacomo fu Giuseppe.	200 —
Cons. 3,50 % (1906)	414008	Morgera Lucia fu Vito, moglie di Barbieri Felice, domic. a Napoli, vincolata . . . . »	35 —
Prestito Naz. 5 %	7976	Scandale Alfredo di Cesare, vincolata . . . . »	275 —
Cons. 5 %	458607	Verde Teresa fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Miragliolo Cristina fu Leonardo, domic. a Forio d'Ischia (Napoli) . . . . »	350 —
»	458608	Verde Libera fu Domenico, minore ecc. come la precedente . . »	350 —
»	127029 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Scotti Brunilde ed Erminio fu Florindo . . » per l'usufrutto: Nespoli Ida fu Francesco.	425 —
»	44042 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Scotti Brunilde fu Florindo . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	220 —
»	44043 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Scotti Erminio fu Florindo . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	220 —
»	267849	Banco di Roma, sede di Genova, ipotecata . . . . . . »	5525 —
»	67750	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . . »	1305 —
Cons. 3,50 % (1906)	60603 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Panebianco Matteo fu Giovanni, domic. a Santa Croce Camerino . . . . » per l'usufrutto: al Chierico Panebianco Alessandro di Matteo.	157,50
Cons. 5 %	47851	Giambrone Luigi fu Gaetano, domic. a Palermo . . . . »	130 —

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	397541	Nitti Giuseppe fu Tommaso, minore sotto la p. p. della madre Poliseno Maria di Nicola, vedova Nitti, domic. a Toritto (Bari) . . . . L.	15 —
»	397542	Nitti Tommaso fu Tommaso . . . . »	15 —
»	193655	Comune di Teora (Avellino) . . . . »	75 —
Cons. 3,50 % (1906)	579912	Auteri Paolo fu Vincenzo, domic. a Catania, ipotecata . . »	10, 50
Con. 5 % Polizza Combattenti	9458	Marchini Adriano di Giuseppe, domic. a Torino . . . »	20 —
Prest. Naz. 4,50 %	8394	Pellegrini Alba di Alberto, minore, sotto la p. p. del padre domic. a Viareggio (Lucca) . . . . »	9 —
Cons. 5 %	231210 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Lucchini Luigia di Egidio, minore, sotto la p. p. del padre, domic. a Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano) . . . . » per l'usufrutto: Pavesi Luigia fu Luigi.	340 —

Roma, addì 31 luglio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2959)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita dell'ex Consolidato 5 per cento.

Unica pubblicazione. Avviso n. 17.

È stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per le rate semestrali 1° gennaio e 1° luglio 1934, relative alla rendita già consolidato 5 per cento n. 164562 di annue L. 115 a favore di Ganduscio Giuseppe di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Ribera (Girgenti).

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 10 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA

(3064)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su rendita dell'ex Consolidato 5 per cento.

Unica pubblicazione. Avviso n. 16.

È stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale 1° luglio 1934 relativa alla rendita ex consolidato 5 per cento n. 219391 di annue L. 1345, già intestato a Vegliante Pia Concetta fu Ernesto, moglie di Tamburrino Gennaro fu Carlo, domiciliato a Casoria (Napoli) - dotale.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e art. 385 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, verrà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 10 agosto 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA

(3065)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato – G. C.